



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE FERIALE

Composta da:

Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente

Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel.

Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel reclamo ex art. 51 c.c.i.i. iscritto al n. **822/2024** R.G. promosso da:

***** **SPV S.r.l.**, quale mandataria della ***** S.p.A. (già ***Bank S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Sarnico (BG) presso lo studio dell'Avv. M. ***** che la rappresenta e difende per procura in atti

PARTE RECLAMANTE

CONTRO

***** **Fabrizio**, elettivamente domiciliato in Valenza (AL) presso lo studio degli Avv.ti P. Amisano e P. Pelizzari che lo rappresentano e difendono per procurain atti

PARTE RECLAMATA

CONTRO

Dott.ssa PELLEGRINO Anna, in qualità ex artt. 270, co. 5, e 143, co. 1, c.c.i.i. di liquidatrice della procedura di liquidazione controllata a carico di ***** **Fabrizio**, non comparsa

PARTE RECLAMATA

Oggetto: reclamo avverso ammissione a liquidazione controllata.

CONCLUSIONI

Per parte reclamante: *“Piaccia all’Ecc.ma Corte adita, previ gli incumbenti di rito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in riforma della Sentenza n. 35/2024*

*Tribunale di Alessandria pronunciata nel procedimento n. 26/2024 R.G., pubblicata il 13.06.2024 e comunicata il 14.06.2024, così provvedere: NEL MERITO: in accoglimento del presente reclamo, dichiarare inammissibile e/o, comunque, rigettare la domanda del sig. ***** Fabrizio (c.f. SNTFR***** di ammissione alla procedura di liquidazione controllata; IN OGNI CASO: con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre Spese generali, CPA ed Iva”.*

Per parte reclamata: *“Respingersi il reclamo proposto da ***** SPV s.r.l. e condannarsi la reclamante alla refusione delle spese ed onorari di lite”.*

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso tempestivamente depositato e ritualmente notificato, la ***** SPV S.r.l. (società di cartolarizzazione cessionaria del credito già della **Bank S.p.A.) proponeva reclamo avverso la sentenza n. 35/24 in data 28/05-13/06/2024 del Tribunale di Alessandria, che aveva disposto l’apertura nei confronti di ***** Fabrizio, su sua domanda, della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 e ss. c.c.i.i. in relazione al debito di € 148.118,94 – originatosi dal mutuo immobiliare ipotecario contratto il 7/12/2005 con l’allora **Bank S.p.A. per l’acquisto di un alloggio in Borgo San Giacomo (BS) poi liquidato a prezzo ribassato all’esito della relativa procedura esecutiva – dal quale il debitore ha chiesto di essere liberato tramite l’apporto per 36 mesi della somma mensile di € 300,00 (parial quinto dello stipendio) e il ricavato della vendita di due motociclette stimate in € 500,00 ciascuna, per un attivo liquidabile, in prospettiva, di complessivi € 11.800,00. Parte reclamante, in particolare, lamentava che il Tribunale aveva erroneamente aperto la liquidazione controllata nonostante:

- non fosse stata accertata la destinazione della differenza tra la somma mutuata (€ 165.000,00) e il prezzo dell’alloggio con essa acquistato (€ 75.000,00 + I.V.A.);
- quella di € 148.118,94 fosse l’unica sofferenza a carico del debitore, il quale ha fatto ricorso surrettizio e strumentale alla presente procedura all’esclusivo scopo di paralizzare l’esecuzione individuale di pignoramento presso terzi già azionata dalla reclamante;
- fosse inammissibile una procedura liquidatoria “senza beni”, fondata, cioè, soltanto su due cespiti di scarsissimo valore e sull’apporto di futuri redditi (per la quota di € 300,00 mensili) da lavoro subordinato;

- non fossero state approfondite le ragioni del sovraindebitamento di ***** Fabrizio e, segnatamente, della permanenza del suo stato di disoccupazione dopo la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato (30/11/2009), indicata nell'allegata relazione dell'OCC quale originaria ragione impeditiva del pagamento dei ratei del mutuo e determinativa, perciò, dello squilibrio finanziario;
- fosse mancata una puntuale indagine sulle effettive condizioni finanziarie del debitore, a fronte della disponibilità di un conto corrente e di carte prepagate non considerati nella relazione dell'OCC;
- non fosse stata sufficientemente valutata la situazione lavorativa della figlia ***** Jennifer, percettrice di uno stipendio mensile superiore a quello indicato nella relazione dell'OCC e comportante un sensibile incremento del reddito familiare disponibile;
- l'attivo liquidabile fosse irrisorio rispetto alla complessiva esposizione debitoria e ostativo, perciò, all'apertura della procedura.

Si è costituito ***** Fabrizio contestando la fondatezza del reclamo avversario e chiedendone il rigetto, con integrale conferma del provvedimento ammissivo impugnato.

Nessuno si è costituito per la liquidatrice dott.ssa PELLEGRINO Maria, nonostante la ritualità della notificazione del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza.

È pervenuto in data 1/08/2024 il parere della Procura Generale in senso favorevole all'accoglimento del reclamo.

All'udienza del 27/08/2024, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta a riserva e quindi decisa come da dispositivo trascritto in calce.

2. Il reclamo non può essere accolto.

2.1. Non è esatto affermare che il debitore non abbia spiegato le ragioni del "surplus" tra il denaro mutuato e il prezzo dell'immobile acquistato, giacché nel ricorso per l'ammissione alla procedura era scritto chiaramente che il finanziamento aveva interessato «*sia il costo dell'immobile [con l'aggiunta dell'I.V.A., n.d.e.] sia quelle sostenute per contrarre la polizza vita sia le spese notarili sia il compenso del mediatore creditizio*» (pag. 4), senza che su questo aspetto – pure confermato nella

mail dell'11/01/2024 (doc. n. 5) – parte reclamante abbia svolto puntuali osservazioni critiche.

In ogni caso, la circostanza va ascritta a negligenza non del mutuatario ma del mutuante nell'avergli concesso un prestito eccessivo, quand'anche fosse stato a copertura (non provata ma ipotizzata dal reclamato: cfr. comparsa, pag. 6) di eventuali pagamenti "in nero".

2.2. Il fatto che la procedura riguardi un unico debito è irrilevante, in quanto:

- a) non è dato sapere se, davvero, non sussistano altri creditori di *****
Fabrizio, non essendo ancora esaurite le operazioni d'inventario, né formato lo stato passivo, sicché l'effettiva concorsualità della presente procedura, almeno allo stato, non può dirsi esclusa;
- b) nessuna norma impone la pluralità (soggettiva) dei debiti quale condizione per l'accesso alla liquidazione controllata, e dubita questo Collegio che quella che sarebbe una causa di inammissibilità del ricorso ex art. 268 c.c.i.i. possa essere introdotta, nel silenzio legislativo, in via interpretativa;
- c) ciò che conta, invero, è il requisito oggettivo del sovraindebitamento inteso ex art. 2, lett. c), c.c.i.i. come incapacità strutturale, non provvisoria, del debitore (che versi in stato di crisi o d'insolvenza) di far fronte alle proprie obbligazioni, ancorché si tratti (anzi, a maggior ragione se si tratta) di un unico debito (cfr., ad es., Cass., ord., n. 15572/19).

2.3. Sull'ammissibilità di una liquidazione controllata "senza beni" (o, meglio, fondata sull'apporto di attivo futuro rappresentato dalla destinazione alla procedura di un quota mensile della retribuzione da lavoro subordinato), la sentenza reclamata si è diffusa con ampia e articolata motivazione (cfr. pagg. 2-5) e, preso atto dei variegati orientamenti giurisprudenziali, ha concluso in senso favorevole al debitore sulla scorta delle indicazioni fornite *in subiecta materia* dal diritto eurounionale e, soprattutto, dalla sentenza n. 6/24 della Corte Costituzionale (pressoché investita delle medesime questioni qui fatte valere dalla reclamante), là dove, interpretando *a contrario* il disposto dell'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i., ha confermato «*la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti [che] si pone in piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile,*

in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri»».

La ***** SPV S.r.l., pur riconoscendo che «*L'interpretazione giurisprudenziale estensiva [è] divenuta maggioritaria*» (reclamo, pag. 7), ha tuttavia ritenuto che il legislatore, con la riscrittura dell'art. 268, co. 3, c.c.i.i. prevista nel decreto correttivo prossimo venturo, abbia accolto il principio dell'inammissibilità di una liquidazione controllata “senza beni” – principio valevole come criterio orientativo anche per le procedure pendenti. L'argomento non convince in quanto:

- a) la novella correttiva non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, non è attualmente in vigore e, pertanto, non è neppure astrattamente applicabile, foss'anche in via meramente interpretativa;
- b) in ogni caso, la modifica dell'art. 268, co. 3, c.c.i.i., per quanto applicabile in linea teorica alle procedure pendenti, non lo sarebbe in linea pratica a mente della generalissima regola del *tempus regit actum* che sovrintende alla successione di leggi processuali (quali sono quelle disciplinanti le procedure d'insolvenza) e che non può consentire (se non a pena di contraddizione logica, prima che giuridica) l'applicazione retroattiva, a una procedura già aperta, di disposizioni sopravvenute riguardanti i requisiti di accesso;
- c) perdipiù, la novella in questione – là dove stabilirà che «*Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*» – non esclude *tout court* l'eventualità di una procedura “senza beni” o con beni futuri, ma la esclude solo quando sia certificata l'impossibilità, appunto, dell'acquisizione (anche futura) di attivo – ovvero sia di beni e liquidità non presenti al momento dell'apertura del concorso, ma ragionevolmente acquisibili «*anche [unitamente, cioè, all'acquisizione di beni futuri, in applicazione, come ha detto la Corte Costituzionale, dell'art. 268, co. 4, lett. b), c.c.i.i. e in ragionevole conformità con l'art. 2740 c.c.] mediante l'esercizio di azioni giudiziarie*» e all'esito (pur esso futuro) del relativo procedimento;

d) ne è indiretta conferma l'art. 283, co. 1, c.c.i.i., che definisce sovraindebitato incapiente colui che «*non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*» (sottolineatura dell'estensore), come non è, appunto, nel caso in rassegna.

Se è così, resta assai poco da aggiungere: oltre ai due beni mobili di € 1.000,00, l'apporto di attivo è costituito dai versamenti periodici della quota della retribuzione, idonea a scemare, sia pure in maniera molto parziale, il credito della ***** SPV S.r.l. – che, peraltro, non ha indicato (dato che non ce ne sono) altre utili componenti dell'attivo.

2.4. Sul mancato approfondimento delle ragioni del sovraindebitamento, esse sono irrilevanti in questa fase (lo saranno, eventualmente, nella successiva, e non automatica, fase di esdebitazione ai sensi dell'art. 282, co. 2, c.c.i.i.); ciò non è richiesto dall'art. 268 c.c.i.i., ove, significativamente, non sono riportate le disposizioni già contenute negli artt. 14-ter, co. 3, lett. a), e 14-quinquies, co. 1, l. n. 3/12, che imponevano, ai fini ammissivi, l'indagine sulle «*cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni*». Tale cautela sarà reintrodotta nel testo dell'art. 269, co. 2, c.c.i.i. dal decreto correttivo, tuttavia attualmente inopponibile al reclamato per i motivi di cui *supra*, n. 2.3.b.

A ogni modo, è più che sufficiente *in parte qua* la relazione dell'OCC, che ha comunque escluso «*che l'indebitamento possa essere stato causato da colpa grave, malafede o frode*» (pag. 7).

2.5. Circa le disponibilità finanziarie di ***** Fabrizio, parte reclamante ritiene stigmatizzabile ch'egli, come si evince dall'estratto del c/c bancario in atti, «*prelevava abitualmente contante dal suo conto corrente sfuggendo ad ogni verifica di impiego, ha abbonamenti a piattaforme quali Netflix e Prime Video e spenda tranquillamente Euro 160,14 al bar (non frazionati, ma in una singola occasione)*» (reclamo, pag. 9), e fa altresì notare che «*Dall'anagrafe dei rapporti, seppur aggiornata al 30.9.23, emerge inoltre come il sig. ***** sia titolare di un conto deposito a risparmio libero/vincolato presso Poste Italiane (non considerato in alcun modo dall'OCC!) ed effettui operazioni extra-conto ignote verso Lis Pay e Western Union, noto sistema che consente di trasmettere denaro all'estero*» (*ibid.*),

considerato altresì che «*il debitore avrebbe dovuto depositare un elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti*» il deposito del ricorso (*ibid.*, pag. 10).

Questi rilievi sono suggestivi ma non decisivi, poiché:

- a) ai fini qui perseguiti, ciò che rileva nell'analisi dell'estratto del c/c bancario non sono tanto i prelievi (tutti, peraltro, di modestissimo importo), quanto gli accrediti: in questo senso, emerge chiaramente che l'unico "rifornimento" finanziario è costituito soltanto dagli stipendi mensili da lavoro subordinato, i quali, in ogni caso, non possono essere pignorati oltre il quinto – oltre, ossia, l'importo di € 300,00 così come previsto dal piano di liquidazione; i restanti quattro quinti, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. a) e d), c.c.i.i., non sono compresi nella liquidazione controllata e rimangono perciò nella disponibilità del debitore, sicché dall'utilizzo che questi ne faccia non può trarsi alcun utile argomento (se non per quello che si è detto *supra*, n. 2.4);
- b) l'esistenza di un conto deposito a risparmio libero/vincolato presso Poste Italiane – che sarebbe incredibilmente sfuggito agli accertamenti, pur capillari, svolti dall'OCC presso la «*banca dati degli archivi pubblici (Agenzia delle Entrate tramite accesso al cassetto fiscale e interrogazione alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, PRA, Centrale Rischi Banca Italia, CRIF, Agenzia del Territorio, ecc.)*» (relazione, pag. 8), tant'è che «*Dall'anagrafe finanziaria non sono emersi altri rapporti finanziari*» (*ibid.*, pag. 9) – non è stata minimamente documentata dalla ***** SPV S.r.l., che neppure ha documentato (né allegato) la consistenza degli asseriti trasferimenti di denaro all'estero (peraltro incontestatamente giustificati da ***** Fabrizio: cfr. comparsa, pagg. 7-8), nonché, in particolare, la loro dirimente incidenza causale sul piano liquidatorio;
- c) non è vero, infine, che il debitore non abbia unito al ricorso l'elenco degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni: esso, in realtà, risulta prodotto *sub doc.* n. 22, e di ciò si dà atto anche nella relazione dell'OCC (cfr. pagg. 3 e 7).

2.6. Difettano di fondatezza pure i rilievi attinenti alla situazione reddituale della famiglia e, in particolare, della figlia di ***** Fabrizio, osservandosi che:

- a) la verifica dei redditi del nucleo familiare non è richiesta dall'art. 270, co. 1, c.c.i.i., là dove non si tratti, eventualmente, di procedure ex art. 66 c.c.i.i.;
- b) in ogni caso, dalle buste paga prodotte dalla reclamante emerge che ***** Jennifer (assunta dalla Onibrox S.r.l. il 23/09/2023 con contratto a tempo determinato di quattro mesi) ha potuto mediamente disporre, tra ottobre e dicembre 2023, di uno stipendio mensile netto di € 1.452,00 (e non di € 1.000,00), ed è verosimile che il contratto a termine sia stato rinnovato;
- c) il reddito familiare annuale al 31/12/2023, stimato nella relazione dell'OCC in € 38.390,00, va pertanto rettificato con l'aggiunta, in relazione ai mesi tra ottobre e dicembre 2023, di € 1.356,00 (= € 452,00 x 3), per l'importo finale di € 39.746,00 – che è comunque lontano da quello di € 42.000/43.000 indicato dalla reclamante e che non scalfisce apprezzabilmente la valutazione operata dall'OCC;
- d) perdipiù, ciò che importa non è tanto qualche centinaio di euro in più o in meno, quanto la certezza e la (tendenziale affidabilità) dell'entrata reddituale: ***** Jennifer, come si è visto, lavora con contratti a termine (come la madre ***** a), mentre il padre lavora in virtù di un contratto a tempo indeterminato, ed è esattamente questo a essere stato evidenziato e valorizzato nella relazione dell'OCC, «*per cui è ragionevole ritenere che l'unica entrata certa sia il reddito del sig. ******» (pag. 10).

2.7. Quanto, infine, alla lamentata inadeguatezza dell'attivo liquidabile, si osserva, da un lato, che l'esclusione del furgone "Fiat" (immatricolato nel 2004 e, pertanto, di assai difficile realizzo) è stata giustificata, ragionevolmente, per il fatto che esso «*viene utilizzato per raggiungere il posto di lavoro*» (*ibid.*, pag. 8), e, dall'altro, che il Tribunale non è chiamato a verificare la fattibilità economica del piano di liquidazione proposto dal debitore (diversamente da quanto previsto, ad es., dall'art. 70, co. 7, c.c.i.i. per il piano di ristrutturazione nel sovraindebitamento del consumatore) – salvo il sindacato del giudice delegato ex art. 272, co. 2, c.c.i.i.

In questo senso, basta la relazione accompagnatoria dell'OCC, che ha accertato l'attendibilità e la completezza del ricorso del sovraindebitato e della documentazione ad esso allegata e non ha espresso in merito giudizi negativi, riserve o perplessità di sorta – sicché non sussistono ulteriori ambiti d'indagine da parte di questa Corte in

ordine all'opportunità e convenienza della procedura in esame, atteso anche l'evidentissimo *favor debitoris* che la informa.

3. Per tutte le superiori ragioni, che assorbono ogni altra doglianza, il reclamo dev'essere rigettato, e alla soccombenza di parte reclamante segue l'obbligo di quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi (per le fasi di studio e introduttiva) e del parametro minimo (per la fase decisionale, in assenza di comparse conclusionali scritte) in relazione a una causa di valore indeterminabile a complessità bassa (esclusa la fase istruttoria) – oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/02.

Non si provvede, infine, sull'istanza di cancellazione dell'avverbio «*apparentemente*» utilizzato dalla reclamante a proposito delle ore di lavoro giornaliero di *****a (reclamo, pag. 10), trattandosi di espressione ellittica ma priva in sé di autentica portata offensiva.

P.Q.M.

Visto l'art. 51, co. 11, c.c.i.i.,

rigetta il reclamo;

condanna la ***** SPV S.r.l. a rimborsare a ***** Fabrizio le spese dilite, liquidate in € 5.211,00, oltre a rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico della reclamante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per il reclamo.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 27/08/2024.

Il Consigliere estensore

Dott. Fabrizio Aprile

La Presidente

Dott.ssa Carmela Mascarello